



TRIBUNALE CIVILE DI PISTOIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

I Giudici dell'esecuzione,

visti il Decreto Legge n.11 dell'8.3.2020, il DPCM 8.3.2020 ed il DPCM 9.3.2020;

rilevato che il DPCM 9.3.2020 estende all'intero territorio nazionale, sino al 3.4.2020, le limitazioni agli spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute;

ritenuto che dette limitazioni impediscano lo svolgimento del diritto di visita degli immobili pignorati da parte degli interessati all'acquisto e, quindi, incidano sul regolare svolgimento delle procedure di vendita in corso;

considerato che, ai sensi dei decreti citati e delle altre misure urgenti adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, devono essere rispettate rigorose misure di prevenzione igienico-sanitaria non compatibili con tutte le attività di custodia giudiziaria degli immobili staggiti;

DISPONGONO

1. Le vendite.

Sono revocati gli esperimenti di vendita fissati tra l'11.3.2020 ed il 3 aprile 2020.

In relazione alle procedure interessate dalla revoca **i professionisti delegati** sono tenuti a curare, tramite gestore della vendita telematica, la pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, per quest'ultimo come "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE"

I professionisti delegati, il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati, sono autorizzati a

verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca.

Le cauzioni già depositate dovranno essere restituite agli offerenti.

2. Gli accessi e le altre attività dei custodi giudiziari.

Nel periodo compreso tra l'11.3.2020 e il 3.4.2020 sono sospesi gli accessi presso i cespiti pignorati ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza diretta o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

Nel periodo compreso tra l'11.3.2020 e il 3.4.2020 sono altresì sospese tutte le attività di esecuzione coattiva degli ordini di liberazione già emessi, implicanti l'accesso presso gli immobili occupati da persone (e non semplicemente ingombri di beni), fatta eccezione per le situazioni sopra indicate, ovverosia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza diretta o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

Saranno viceversa compiute tutte le attività prodromiche alla liberazione che possono compiersi senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, segnalazione al Sindaco, preallerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode).

Tutte le altre attività custodiali che non implicino l'accesso presso gli immobili pignorati dovranno essere regolarmente compiute.

3. Gestione delle vendite e delle attività custodiali per il periodo successivo al 3.4.2020

In ossequio al disposto dell'art.2, primo comma D.L. 11/2020 saranno adottate le misure organizzative relative anche al comparto in esame, funzionali a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute.

I professionisti delegati e i custodi ne riceveranno comunicazione non appena adottate, per la pianificazione delle attività di rispettiva competenza.

4. Giudizi di divisione endo-esecutiva.

Le disposizioni sopra date sono estese alle vendite, custodia e liberazione relative ai giudizi di divisione endo-esecutiva.

Si manda alla Cancelleria per la diffusione del presente provvedimento mediante: pubblicazione sul sito del Tribunale, inoltre via mail a tutti i professionisti delegati – se del caso avvalendosi della collaborazione del gestore delle vendite telematiche Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. -, comunicazione alla Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., comunicazione ai notai delegati, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Pistoia affinché curino la diramazione ai rispettivi iscritti; affissione nelle bacheche del tribunale.

Pistoia, 10.3.2020

I G.E.

Dott.ssa Nicoletta Curci

Dott. Filippo Fontani

Dott. Sergio Garofalo

Dott.ssa Veronica Menchi